RASSEGNA DEGLI ERRORI E DELLE FALLACIE PUBBLICATE DAL SIGNOR...

Salvatore Mandarini



RASSEGNA

DEGLI ERRORI E DELLE FALLACIE

PUBBLICATE DAL SIG. GLADSTONE

IN DUE SUE LETTERE

INDIRITTE AL CONTE ABERDEEN

Sui processi politici nel Reame delle due Sicilie

—

RASSEGNA

DEGLI ERRORI E DELLE FALLACIE

PUBBLICATE DAL SIG. GLADSTONE

IN DUE SUE LETTERE

INDIRITTE AL CONTE ABERDEEN

Sui processi politici nel Reame delle due Sicilie



NAPOLI
STAMPERIA DEL FIBRENO
1851

Errare, nescire, decipi et malum et turpe ducimus
Cicer. de off. l. 1 c. 6.

Il fervore con cui taluni de' giornali stranieri han pubblicato o comentato con maligno compiacimento due lettere dell' onorevole sig. Gladstone al Conte Aberdeen sui processi di Stato nel Reame delle due Sicilie, ha eccitato un giusto sentimento di ansietà per sapere se gli straordinarii fatti in esse allegati abbiano alcun che di veridico e di reale. Imperocchè narransi di tali e tanti dolori cui soggiacciono nelle napoletane contrade gl' imputati per reati politici, di un così esagerato ed incredibile numero di essi, di tali arbitrarie forme nel giudicarli, e di sì dure pene loro inflitte, che anche coloro i quali ignorano gl'interni ordinamenti del reame, ed il modo secondo cui vi si amministra la giustizia, non possono facilmente condursi ad aggiustar fede alle notizie con tanta leggerezza

spacciate come vere dal predetto scrittore, ed alle fosche descrizioni che ne va delineando nel suo lavoro.

Ma siffatto dubbio è un fenomeno ch'egli stesso presentiva nel pubblicar la seconda sua lettera. *Gli uomini,* ei scrive, *debbono esser tardivi a credere che possono intervenire tali cose in una contrada cristiana, sede di quasi tutta la vecchia civiltà di Europa. Debbono essere inclinati ad attribuire le mie asserzioni a fanatismo e follia da mia parte anzichè crederle un genuino racconto del modo di procedere di uno stabile Governo.*

Noi non le ascriviamo nè a fanatismo nè a follia. Chiaro è il nome dell'onorevole sig. Gladstone come uno de'capi del partito conservatore, e membro del parlamento inglese, e noti sono i suoi principii politici per dubitare ch'egli ad un tratto ne abbia potuto declinare, e farsi l'eco di bugiarde e calunniose voci. Forse un sentimento di commiserazione e di pietà verso coloro che la giustizia ha raggiunti a nome della società messa in pericolo, ha potuto fargli con facilità accogliere tutto ciò che taluno di quegli sciagurati, o qualche pietoso loro amico gli avrà suggerito; ed ei sospinto da motivi di umanità (come dice, e giova credergli) è ritornato in patria coll'animo deliberato di operare quanto era in suo potere per alleviarne la sorte.

Bella è la pietà, ma non vuole esser disgiunta dalla

giustizia e dalla verità. Intenerirsi alle altrui sventure, senza voler sapere se meritate o no, procacciare di racconsolare, è certamente un pensiero filantropico; ma lanciare delle accuse contro un Governo che ha diritto, come gli altri, all'universale rispetto, e denunziarle innanti al tribunale della pubblica opinione, è un divisamento che non sappiam dire se possa esser giustificato anche nel caso che le accuse fossero fondate su fatti veri. Ma de'fatti evidente è la falsità ove vogliasi indagare a quali fonti impure ed invelenite sieno stati attinti, il che tornerà agevole a chiunque scevro di passione si faccia a disaminare la lunga dicerìa del sig. Gladstone, e col lume della critica e colla scorta de'più irrecusabili documenti ne voglia scoprire la fallacia.

Il perchè a noi è paruto sano consiglio e quasi debito ufizio nell'interesse della verità e dell'umanità stessa che vuolsi cotanto oltraggiata, venir restituendo i fatti esagerati alle loro vere proporzioni, additare quelli interamente falsi, e scoprire i calunniosi. E fia questa la migliore risposta agli errori ed alle accuse di cui il signor Gladstone non ha dubitato farsi propugnatore, senza che noi il volessimo imitare nell'acerbità delle parole e ne'vilipendii, onde con istupore di tutti la sua scritta vedesi sparsa. La buona causa sdegna le recriminazioni e le contumelie, e si contenta di persuadere colla invincibile

potenza de'fatti e delle ragioni. L'errore e l'inganno si reputano, e sono realmente sorgenti feconde di danno e di vergogna, ma non riescono a pervertire la pubblica opinione quando, come nel caso presente, si ha tal copia di fatti e documenti da smascherare qualsivoglia ben congegnata calunnia.

I

Osservazione generale sulle ragioni dalle quali il sig. Gladstone dice di essere stato indotto a scrivere, ed a pubblicar per le stampe le sue lettere.

Il sig. Gladstone nell'esordire la prima sua lettera, pubblicata l' 11 luglio del volgente anno, afferma di averla scritta *penetrato dal sentimento di dover tentare di mitigare gli orrori dell'amministrazione del Reame.* Dimostreremo quì appresso quanto falsa e calunniosa sia la supposizione de'sognati *orrori,* discorrendoli tutti partitamente nell' ordine e nel modo secondo cui sono stati dal signor Gladstone dedotti; ma non potremo astenerci dal rivocare in dubbio la cagione dalla quale egli dice di essere stato mosso, senza convenire che la via scelta da lui fosse la sola conducente a fargli conseguire lo scopo al quale accenna. Ed in vero è egli presumibile, e può entrar mai in mente umana che un Governo qualunque, e sia anche il meno curante della sua dignità, potesse venir determinato a mutar sistema, gridandoglisi da taluno la croce addosso, e concitandoglisi con accuse bugiarde l'odio, e l'abbominio dell'umana generazione?

Tutta altra adunque, ed affatto opposta esser dovea la condotta del sig. Gladstone per raggiugnere il fine da esso additato, e niuno più di lui avrebbe potuto ottenere maggior successo; dacchè venuto in Napoli come uno frai più distinti conservatori della Gran Brettagna, e col prestigio di rappresentante la celebre università di Oxford nel Parlamento, e di aver fatto parte del Ministero Peel, non che da'Regii Ministri, ma dal Re stesso, se egli il voleva, sarebbe stato benignamente accolto ed ascoltato con ogni attenzione e riguardo, come amico ascoltar si suole.

Ben lungi di battere il cammino che il più scarso senso comune gli additava quale unico e proprio, egli, il sig. Gladstone, nella sua dimora in Napoli, anzi di avvicinare alcun ministro o altro ragguardevole personaggio, o dimostrare, come ogni altro distinto straniero, il desiderio di vedere il Re, non visse, al dire di Lord Palmerston, che tra i detenuti nelle carceri, e tra i galeotti ne'bagni, e dalle bocche di costoro e di talun altro che la clemenza del Re ha sinora sottratto al meritato gastigo, attinse tutte le calunnie ch'egli sparse con incredibile facilità, e delle quali quì appresso sarà fatta, come abbiam cennato, ampia ed esatta giustizia.

Oh! se egli, il sig. Gladstone, non nell'anno che volge, ma nell'infausto del 1848, o nei primi mesi dell'anno seguente, fosse venuto tra noi, non che più mesi, non vi sarebbe rimasto un giorno solo, ove non avesse preferito all'ordine ed alla pace il tumulto ed il terrore suscitato dalla furente ed implacabile demagogia. Scaduto

del tutto in quei tempi il rispetto per le leggi e per le autorità costituite, rinchiusi e rannicchiati gli onesti nelle proprie abitazioni, ed in esse neppur sicuri, chiuse le botteghe addette ai negozii, non vedevansi dovunque ed in tutte le ore per le strade o nelle piazze della popolosa Napoli che i soli agitatori, nè udivansi altre grida che le loro, e tutte di obbrobrii e minacce gravide, e dirette senz'alcun mistero al rovescio non già della Monarchia, ma dell'ordine sociale. E lo statuto ottenuto da essi per frode e per inganno, e largito con la maggior buona fede e lealtà dalla magnanimità del Re, non veniva da essi accolto che come mezzo per recare ad effetto sì barbaro e reo disegno. Nè da altro procede l'avversione dell'infinita maggioranza degli abitatori del Reame allo statuto suddetto, e l'ardente, concorde, spontaneo ed unanime loro voto in mille guise espresso e mille volte ripetuto, onde, quello abolito, si facesse ritorno alla pura Monarchia.

Questo breve cenno basta, secondo noi, a far chiara la convenienza e la giustizia dell' attuale ordine politico del Reame; nè ci spenderemo altre parole dappoichè il sig. Gladstone in pari tempo che se ne fa in una certa maniera il censore, confessa di non esser quello soggetto a straniera ingerenza, ed ammette *nel modo più assoluto il rispetto che devesi dagl' Inglesi come da ogni altro popolo ai Governi in genere, siano essi assoluti, costituzionali, o repubblicani, come rappresentanti dell'autorità divina, e difensori dell' ordine.*

II

Fonti alle quali il sig. Gladstone ha attinto le false notizie da lui spacciate.

Lo scrittore delle lettere dichiara che fu *come a forza indotto* (da chi?) *a trattare questo triste soggetto*, *che non intese punto fare una propaganda politica*, *e che non raccolse senza discernimento le notizie, di cui parte conosce per osservazioni personali, e le altre crede fermamente, dopo averne attentamente esaminato le fonti.* Hoc opus, hic labor est! . . . Se queste sono le basi sulle quali è innalzato tutto codesto formidabile castello di accuse contro il Governo napoletano da far trasecolare gl' illusi riguardanti, e dall' eccitare il fiero sogghigno dei sovvertitori di ogni civil reggimento, vuolsi indagare se le basi riposino sovra solido terreno, o piuttosto su di un monticello di arena che, in tempi di avide e dissennate passioni, le onde innalzarono in riva al mare.

E primamente qualunque è preso dalla nobile ambizione di scoprire il vero, potrebbe addimandare in qual modo ed in compagnia di chi furon fatte quelle *osser-*

vazioni personali, primo sostrato delle notizie che ci dà l' illustre scrittore. Secondariamente potrebbe chiedersi a quali fonti si sono attinte le altre notizie, ad esporre le quali vuolsi che le fonti medesime sieno state attentamente esplorate. Imperocchè ben si sa che la critica non si conduce facilmente ad ammettere un fatto senza d'avere assodato tutti questi punti. Se per avventura le fonti si scoprissero limacciose, o invelenite dall'altrui perfidia, ne potrebbero mai sgorgare limpidi rigagnoli?

E che a fonti men che pure siasi appressato il sig. Gladstone, non è più dubbio tosto che pubblicamente è stato annunziato ch'egli nella sua dimora in Napoli preferì di conversare co' detenuti e co' servi di pena anzichè con persone che gli avrebbero somministrato accurate nozioni del paese; e per conseguente non ha potuto che riprodurre i lamenti di quegli sciagurati, ed improntare lo stesso loro linguaggio passionato.

Niuno ignora quanto sventuratamente a'nostri tempi abbia prevalenza il funesto errore, per lo quale si attribuisce ai reati politici, che attaccano la sicurezza e la esistenza stessa delle comunanze civili, un grado di riprovazione assai inferiore a quello con cui si guardano i misfatti comuni, come se vi fosse a far paragone tra l' attentare alla proprietà o alla vita di un cittadino, e l'incitare alla guerra fratricida, scrollando i governi stabiliti per sostituirvisi il dispotismo della piazza, e le sanguinose scene che la storia ha mostrato averlo sempre accompagnato. Dalla influenza di così pernicioso errore procede che i condannati politici si reputano vittime di

un destino fatale, anzichè rei, e che non rifiniscono mai di gridare agli abusi ed alle crudeltà, ove non intendesi ad altro che a eseguire una legge da essi vilmente calpestata a danno della pubblica sicurezza. D'altra parte l'interesse e la compassione che i medesimi ispirano, si accresce in proporzione delle loro qualità intellettuali e della loro condizione, ed è però che molti prestano facile orecchio ai loro lamenti. Tutt'i governi, tranne qualche rara eccezione, ne han fatto un triste esperimento. L'Inghilterra stessa ebbe a sentire una critica severa per lo estremo rigore esercitato da Sir H.-Ward e L. Torrington; e non ha guari ha formato l'obbietto di una mozione alla Camera de'comuni il trattamento, che dicevasi duro ed inumano, fatto subire a molti Irlandesi condannati per reati politici.

Ma tornando onde abbiamo incominciato, l'autor delle lettere non si dissimula che la esposizione de' fatti per lui allegati avrebbe *eccitato in alcuni l' indignazione e l' orrore* (se fosser veri) *la incredulità in altri* (questi sono tutti gli amici del giusto e dell' onesto) *la indifferenza in pochissimi.*

E questa incredulità non è fantastica, non è ispirata da brama di oppugnare quanto lo scrittore vien mettendo in luce per un *puro sentimento di umanità*, com'egli dice, *e per l' onore di quel gran partito conservatore* cui si pregia appartenere; ma è un risultamento delle investigazioni per noi fatte e delle notizie attinte a validi ed irrefragabili documenti. Che se egli vagheggia la dolce consolazione, onde il suo cuore sarebbe

preso, se potesse prestar fede a tutto ciò che la critica ha detto, e potrà dire intorno alle sue notizie, noi confidando nelle sue parole, vogliamo presumere che sarà egli il primo a ricredersi, e smentire il racconto di sognati abusi, de'quali non che il Governo di Napoli, ma qualunque altro, nella presente civiltà, avrebbe orrore.

III

Ragione secondo la quale sono dalla giustizia raggiunti e giudicati gl' imputati politici : loro numero.

Compiuto il disaminato proemio, l'onorevole sig. Gladstone entra in materia, ed annunzia senz'alcuna difficoltà la seguente proposizione, nè monta che egli stesso la tenga per dubbiosa. *Si crede generalmente*, ei dice, *difettosa l'organizzazione dei Governi dell' Italia meridionale, che l'amministrazione della giustizia non è scevra di corruzione, che comuni sono i casi di abuso e di crudeltà fra i pubblici impiegati subordinati, che vi sono duramente puniti i reati politici senza che si abbia molto riguardo alle forme della giustizia.* Egli fa opera di dimostrare queste ed altre più truculenti accuse del genere medesimo, non citando alcun fatto, non ponendo innanzi alcun documento, non confortando neppure di un' autorità i suoi detti, e procedendo in siffatta guisa non rifugge dallo affermare *che la presente persecuzione è più grave ancora che non le precedenti*, come se veramente potessero chiamarsi a riscontro i tempi presenti con quei del cader dello scorso

secolo, dei quali non vi ha chi non sappia le sventure inenarrabili, ed i patiboli rizzati più che dalla propria severità dall'odio implacabile, e dalla nissuna fede altrui. Non dovea però alle informazioni mancare l'appoggio di un fatto, ed egli ne arreca in mezzo uno gravissimo, e che farebbe inarcare le ciglia se non fosse della stessa tempra delle altre notizie da lui spacciate: *Credesi generalmente* (notate, è sempre una credenza) *che i prigionieri per reati politici nel regno delle due Sicilie ammontino a quindici, venti, trenta mila!.... Nella sola Napoli parecchie centinaia sono in questo momento accusati di delitto capitale*; *e quando lasciai quella città, si credeva imminente un processo* (detto quello de' 15 maggio) *in cui il numero degli accusati era fra i quattro o cinquecento.* Noi saremmo per troncare il filo delle idee dell'autore, o per meglio dire delle fole dategli ad intendere, e gridare: ah! se queste sono, onorevole Gladstone, le notizie che voi ci date, e di cui dite avere attentamente esplorato le fonti, lasciate di appellarvi al giudizio della colta Europa, poichè unanime sarà il grido d'indignazione contro que' vili calunniatori ed infamatori del proprio paese che abusarono la vostra buona fede, per farvi strumento delle loro stolte passioni!.. Ma serbiamo ad altro luogo la confutazione di questa grossolana menzogna, e seguitiamo l'autore nella sua esposizione.

Vi ha una legge in Napoli, prosegue a dire il medesimo, anteriore di molto alla Costituzione, che stabilisce la inviolabilità della libertà personale, tranne per man-

dato di una Corte di giustizia. Ecco uno sprazzo di luce uscito dalla penna di lui a traverso le tenebre addensategli sugli occhi dall' altrui malignità. Ma questa legge *si conculca*, *ed il Governo*, ripiglia l'autore, *di cui importante membro è il Prefetto di Polizia*, *per mezzo degli agenti di questo dicastero*, *insegue e codia i cittadini*, *fa visite domiciliari ordinariamente di notte*, *rovista le case*, *sequestra mobili e carte: tutto questo sotto pretesto di cercare armi: incarcera uomini a ventine*, *a centinaia*, *a migliaia* (misericordia!) *senza alcun mandato*, *talvolta senza pur mostrare alcun ordine scritto... Si leggono quindi le lettere del prigione tostochè può sembrare utile*, *e si esamina poi questo senz'atto di accusa* (notate!) *la quale infatti non esiste*, *e senza testimoni che questi pure non sussistono. Non si permette all' incolpato alcuna assistenza* , *nè il mezzo di consultare un avvocato*.

Di queste e somiglianti calunniose accuse spedito è il giudizio, e certa la sentenza di universale riprovazione sol che si consultino le leggi penali di Napoli, e si voglia essere informato da persone scevre di passioni come vi sono scrupulosamente eseguite. Grande meraviglia debbe in sulle prime destare che un viaggiatore, dopo breve dimora in uno Stato amico, faccia sì pessimo governo degli ordinamenti di esso, e ne tratti con tanta inesattezza ed assurdità da mostrare quanto poco vi si sia versato.

Noi pertanto nulla diremo del sistema delle leggi penali delle due Sicilie, contenti solamente di accennare che furono trovate inspirate dal doppio sentimento della filo-

sofia e dell'umanità quando in Francia intorno al 1832 si fece ad esse attenzione per alcune riforme a quel codice, e che valenti pubblicisti e giureconsulti non hanno dubitato addimostrare per le stesse molta ammirazione. In quanto al procedimento, qualunque abbia riguardato le leggi che vi provvedono, o abbia assistito alle pubbliche tornate delle Gran Corti criminali e speciali, ha potuto accertarsi quanto provvide e larghe esse sieno nel senso di tutelare la libertà personale, e preservare la innocenza da qualsivoglia abuso. Or siffatte leggi autorizzano gli ufiziali di polizia giudiziaria, e gli agenti di polizia ordinaria, i quali nella Capitale e nei capoluoghi delle provincie e de' distretti esercitano anche le funzioni di polizia giudiziaria, ad arrestare l'imputato colto in flagranza, o quasi flagranza [1]. Fuori di essa niuno può essere arrestato se non in virtù di un *mandato di deposito* rilasciato dall'autorità giudiziaria, o di polizia che istruisce il processo, e ponderati gl'indizii raccolti contro l'imputato [2]. Se si debbe visitare il domicilio di alcun cittadino per sorprendere oggetti criminosi, o scoprire le tracce di alcun reato, la legge proteggendo per quanto può l'asilo domestico, non permette che vi si penetri se non in speciali e designati casi, e minaccia di sospensione l'ufiziale di polizia giudiziaria che contravvenga

[1] Art. 50 e 101 LL. di proc. penale
Art. 10 delle Istruzioni sulla Polizia de' 22 gennaio 1817.
Art. 20 della L. organica dell' ordine giudiziario del 29 maggio 1817.
Art. 19 del R. Decreto del 16 giugno 1824.

[2] Art. 13 104 151 e 187 LL. di proc. penale.

alle sue disposizioni [1]. Ella vuole inoltre che l'ufiziale sia assistito da due testimoni, che inviti colui nella cui casa si rovista ad esservi presente, ed in mancanza alcuno dei suoi parenti, familiari, o vicini, e che trovandosi carte o oggetti meritevoli di ricerche, gli si mostrino perchè le riconosca, e le segni del proprio carattere, e si ravvolgano e raccomandino con strisce, sulle quali s'imprimono dei suggelli [2].

Poscia che l'imputato è arrestato, viene immediatamente interrogato, ed informato de'motivi del suo imprigionamento. Le sue risposte come le sue discolpe sono registrate per indagarsi così sui fatti a carico che sulle giustificazioni [3]. Della esecuzione di ogni mandato di deposito tra le 24 ore si dà informazione alla Gran Corte criminale, la quale, esaminate le pruove sino a quel punto raccolte o sul processo stesso o sul rapporto dell'inquisitore, delibera se vi ha luogo a confermare o rivocare il mandato, tenendo anche presenti le memorie delle parti [4]. Nei fatti però qualificati di alta polizia, come le *reità di Stato, le riunioni settarie, e le fazioni*, la polizia ordinaria è rivestita ancora delle attribuzioni di polizia giudiziaria, e può procedere all'arresto delle persone prevenute di tali misfatti anche fuori i casi di flagranza, ritenerle a sua disposizione oltre le 24 ore, e compilare essa medesima le istruzioni [5].

[1] Art. 233 LL. penali.
[2] Art. 71 e 72 LL. di proc. penale.
[3] Art. 108 LL. di proc. penale.
[4] Art. 110, 111, e 112 dette LL.
[5] Art. 10 delle Istruzioni del 22 gennaio 1817.

Qualora la Gran Corte criminale confermi l'arresto dell'imputato, compiuta che sia la istruzione delle pruove, il Procurator generale presso la medesima, se crede bene assodata la pruova, formola il suo atto di accusa, e lo deposita nella Cancelleria della Gran Corte [1]. Allora l'imputato è nuovamente interrogato sui capi di accusa. Questo secondo interrogatorio dicesi *costituto*, e non debbe confondersi col primo che segue la cattura [2]. Egli ha inoltre facoltà di presentare memorie scritte, affinchè sieno dai magistrati valutate nel decidere sull'accusa [3]. La Gran Corte esamina il processo, vede se vi sieno indizii sufficienti di reità, e delibera se siavi luogo ad ammettere o pur no l'accusa [4]. Ove questa resti ammessa, è prescritto, e lo si pratica costantemente, che si notifichi in copia all'imputato l'atto stesso di accusa.

Questo è propriamente il tempo in cui l'intero originale processo e tutt'i documenti ed oggetti di convinzione che vi sono relativi, sono depositati nella Cancelleria della Gran Corte, e divengono pubblici così pel difensore che pe'congiunti ed amici dell'accusato [5]. Da tal punto questi può liberamente conferire col suo difensore, e se non ne sia provveduto, o non abbia mezzi di procurarselo, glie n'è tosto destinato uno di ufi-

[1] Art. 138 LL. di proc. penale.
[2] Art. 131 dette LL.
[3] Art. 143 ivi.
[4] Art. 148 ivi.
[5] Art. 166 e 167 ivi.

zio [1]. Gli avvocati del foro napoletano, conviene render loro questa giustizia, si pregiano di accettare con nobile disinteresse siffatte difese, e vi spiegano tutto lo zelo che si dee, come se trattassero le cause dei loro più cari. Quindi si apre un termine di cinque giorni onde allegarsi tutt'i mezzi d'incompetenza o di nullità di atti, e chiedersi gli esperimenti di fatto di cui può essere capace la natura del reato, e delle vestigia che il medesimo ha lasciate [2]. Appresso accordasi un altro termine di 24 ore, nel quale il ministero pubblico presenta la lista de'testimoni, e l'accusato le sue posizioni a discolpa e la nota de'proprii testimoni [3]. Tra altri due giorni è dato opporre l'eccezioni di ripulsa contro ciascuno de'testimoni, indicandosene le pruove [4]; e dopo che si è giudicato su tutto ciò, si destina il giorno per procedersi alla pubblica discussione [5]. Quivi, presenti tutt'i giudici che debbono pronunziare sull'accusa, aperte le porte al pubblico, e con l'intervento del Procuratore generale, dell'accusato, e del suo difensore, si procede alla disamina di tutte le pruove orali o scritte, si ascoltano i testimoni, i quali sono dapprima esortati a dire il vero sotto la santità del giuramento, e lo prestano innanzi la G. C., si leggono i documenti, e si ricevono tutte le spiegazioni e dimande che si vogliano fare, sulle quali si ha il debito di deliberare, e far palese il deliberato.

[1] Art. 169 e 170 LL. di proc. penale.
[2] Art. 175 delle LL.
[3] Art. 195 ivi.
[4] Art. 201 ivi.
[5] Art. 214 ivi.

Compiuta la discussione delle pruove, sorge il Procurator generale a riassumerle, presenta le sue osservazioni, e secondo il proprio convincimento può chiedere o l'assoluzione del reo, se trovi che l'accusa non è abbastanza comprovata, o la condanna di lui. Hanno quindi la parola gli avvocati, e da ultimo lo stesso accusato, perchè le ultime voci innanzi alla decisione sieno quelle della difesa. La Corte immediatamente si ritira in disparte, e va a giudicare; nè può sciogliersi se non dopo che, rientrata nella sala delle udienze, avrà fatto leggere dal Cancelliere ad alta voce la sua decisione [1].

Queste disposizioni legislative, che noi abbiamo arrecato colle parole stesse del codice di procedura penale napoletano, mostrano quali e quante garantie sono stabilite a proteggere la innocenza, forse più che a scoprire la reità. Tre volte fassi accurata disamina degl'indizii raccolti contro un imputato, e quando si spedisce il mandato di deposito, e quando se ne conferma lo arresto, e quando lo si accusa; e compiuti questi stadii, si passa alla solenne e pubblica discussione di tutte le pruove sì contrarie che favorevoli all'accusato, e si decide sulla sorte di lui.

Tali salutari prescrizioni sono comuni così alle Gran Corti criminali che alle Gran Corti speciali, tranne che per le Corti speciali i termini sono più brevi tanto per prodursi il ricorso per annullamento alla Corte Suprema di giustizia avverso la decisione di competenza speciale,

[1] Art. 218 a 271 LL. di proc. penale.

che per inoltrarsi le dimande di sperimenti di fatto e le difese, e darsi le liste de' testimoni [1]. Ad assicurare però la retta amministrazione della giustizia, nelle Corti speciali intervengono otto giudici laddove nelle Corti criminali prendono parte soltanto sei giudici [2]. Nella parità dei voti prevale l'opinione più favorevole al reo così nelle dette Corti che nelle speciali [3]; e se contro le decisioni di condanna profferite da queste ultime non si dà il rimedio del ricorso per annullamento, lo si ammette però nella sola parte che risguarda l'applicazione della legge, quante volte si tratti di condanne a pene capitali o perpetue pronunziate a sola maggioranza, e senza il concorso di sei tra gli otto giudici votanti [4]. Nè debbe supporsi, come forse crede taluno poco conoscitore delle leggi del paese, che le accennate Corti speciali sieno corti *straordinarie*, perocchè la istituzione di esse non è nuova, ma forma parte integrale così della Legge del 29 maggio 1817 sull'ordinamento del potere giudiziario che del codice penale e di procedura pubblicato nel 1819. Sono le stesse Gran Corti criminali che assumono il titolo di Gran Corti speciali [5] e procedono nei casi stabiliti dalla legge, cioè nei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, in quelli riguardanti le associazioni settarie con vincolo di

[1] Art. 431 e 432 LL. di proc. penale.
[2] Art. 428 dette LL.
[3] Art. 81 della L. del 29 maggio 1817.
[4] Art. 434 LL. di proc. penale.
[5] Art. 86 L. del 29 maggio 1817.

segreto, nei misfatti di falsità di monete, di carte bancali, di decisioni delle autorità, di suggelli e bolli dello Stato, e nei misfatti di pubblica violenza, e di evasione dai luoghi di pena o di custodia [1]. Laonde esse non hanno nulla di comune coi tribunali straordinarii o colle giunte di Stato di un tempo, nè colle Commissioni Supreme di poi istituite per la repressione de' reati politici, ed abolite dalla sapienza del Re con decreto del 1° luglio **1846**. Sono Corti composte di magistrati ordinarii, a' quali per dippiù lo stesso codice conferisce il diritto prezioso di raccomandare il condannato alla clemenza Sovrana [2].

Qualunque sia rischiarato da queste disposizioni legislative in piena osservanza, non potrà aggiustar fede a'lamenti che indebitamente si muovono nelle lettere del sig. Gladstone sull'organamento del Governo Napoletano per ciò che concerne la giustizia. Potrete per esempio credere che si arrestano i cittadini senza ordini scritti ed a piacere del Prefetto di Polizia, quando questi ed i suoi agenti sono dalla legge chiamati ad esercitare la polizia giudiziaria nella Capitale, ad investigare e scoprire i reati, ad assicurarsi de' prevenuti di essi? Potrete rattenere il riso in leggendo quella sperticata falsissima esagerazione, che cioè *s'incarcerano uomini a ventine, a centinaia, a migliaia*, come se fosser tordi o altro di peggio, mentre lo stato ultimo delle pri-

[1] Art. 126 LL. di proc. penale.
[2] Art. 436 dette LL.

gioni di Napoli e delle provincie non oltrepassa la cifra di 2024 detenuti per reati politici, senza diffalcarsene quelli che sono stati di poi messi in libertà sia per giudicati delle Gran Corti, sia per effetto del decreto di grazia del 30 aprile del volgente anno, o di altri atti di clemenza Sovrana? [1] Potrete persuadervi che un detenuto sia interrogato *senza atto di accusa, e senza che si sieno uditi testimoni,* mentre la udizione di questi precede la cattura, tranne i casi di flagranza, e l'accusa siegue, e non precede l'interrogatorio? Crederete che i prigionieri politici sieno *quindici, venti, trenta mila*, e che nel processo del 15 maggio 1848 gli accusati ascendano a *quattro o cinquecento,* mentre l'autore stesso mostra la incertezza delle sue notizie, non facendo alcun conto se i detenuti per reati di Stato sieno quindici o trentamila (non oltrepassano i 2024 come testè si è accennato) e mentre tutti ormai conoscono che gli accusati del processo del 15 maggio non sono più che trentasette? [2] Ma l'autore afferma su questo particolare essere *una credenza generale che il numero de'prigionieri politici nel reame delle due Sicilie possa variare da'quindici a trentamila.* E quale n'è la giustificazione? Nessuna altra che le asserzioni di coloro che si compiacciono parlare a nome della pubblica opinione, a nome del paese, com'è proprio di tutt'i demagoghi, quando

[1] Veggasi in fine lo stato numerico degl'imputati politici distinti per ciascuna provincia.

[2] V. l'atto di accusa pubblicato dal Procurator generale sig. Angelillo nell'11 giugno 1851.

non esprimono che i loro odii e disfogano in nere calunnie il loro fanatismo politico. L'autore ha quindi il merito di avere pubblicate le più false notizie, e di avere messo in non cale tutto ciò che avrebbe potuto illuminarlo sulla reale condizione e sul numero de' prigionieri politici. Se si fosse indirizzato al Governo, gli sarebbe stato agevole consultare anche il registro delle carceri, ed accertarsi co' proprii occhi della vera cifra de' detenuti. Allora soltanto avrebbe potuto dire: io ho veduto e toccato con mano.

Che dire del modo come l'autore travolge la istituzione delle Gran Corti speciali? Suppone che dovendo giudicare una Corte speciale, *si abbrevia il processo colla omissione di molte forme, la maggior parte utili per la difesa dell' accusato. Perciò in questo caso ben quaranta persone furono private de' mezzi di difesa per lo scopo di far presto*. Davvero può dirsi in sul serio che subitamente fu trattata la causa della setta denominata l'*Unità Italiana*, cui allude l'autore, mentre vi s'impiegarono meglio che otto mesi, e furono consacrate venticinque intere tornate alle aringhe degli avvocati, ed alle perorazioni di taluni degli stessi accusati che vollero la parola! Con fatti così bugiardi no non potrassi mai preoccupare la pubblica opinione, e meno spargere la credenza che pessimamente nelle due Sicilie si amministri la giustizia!

IV

Del trattamento de' detenuti nelle carceri di Napoli.

Tra la cattura di un imputato ed il pubblico giudizio intercede un periodo di tempo, talvolta non breve, nel quale o si dà opera alla istruzione delle pruove, non reputandosi sufficienti le prime raccolte, o alla riunione di altri processi, e di altri imputati, quando trattasi di un avvenimento stesso cui molti hanno partecipato. In questo frattempo la sorte de' prevenuti è indecisa, poichè non si sa s' essi risulteranno rei od innocenti, ed essa forse per tal rispetto richiama le cure e la filantropia dell'autor delle lettere. Il quale si rattrista e si conturba ripensando allo squallore ed al sudiciume delle prigioni di Napoli. Sa de' *gamorristi,* uomini i più famigerati per audacia nel misfare, e che esercitano una specie di autorità : non nega che il pane che loro si dà, comunque ordinario, è però sano, e dice la minestra, che forma l' altro elemento di sussistenza, *nauseabonda*. Noi vogliamo per poco concedere che trista e non del tutto

monda sia quella dimora dove molti, e di condizione la più parte plebea, sono obbligati a vivere, ma non possiamo che respingere tutta altra supposizione. Il sig. Cochrane che volle improvvisamente visitare le prigioni di Napoli, fecesi più favorevole idea della tenuta delle medesime. Ed in fatto al reggimento interno di tali luoghi sovraintende una Commessione preseduta dall'Intendente della provincia, e che prende ogni cura del nutrimento e della salute de'detenuti; ai quali se il Governo somministra un alimento abbondante ma non squisito, vuolsi intendere di coloro trai prigioni che sono privi di altri mezzi, perocchè gli agiati possono aversi quel pranzo e quei reficiamenti che meglio loro talenta, e sono in ciò largamente secondati dai custodi. Mal poi potrebbe credersi, senz'alcun fatto positivo, *che i medici di ufizio non si recano a visitare i prigioni malati*, e che i medesimi *colla morte sul viso si arrancano sulle scale di quel carnaio della Vicaria?* L'onoranda classe de'medici Napoletani si è mai sempre distinta per sapere, per disinteresse ed umanità. Coloro che sono destinati ad aver cura della salute degl'infelici prigioni, compiono scrupulosamente il loro ufizio senz'altro impulso che il sentimento del proprio dovere, la compassione per l'umanità che geme, e se vuolsi ancora, un sublime pensiero di religione, che in Napoli forse più che in ogni altro luogo nobilita ed eleva le più comunali azioni ad un'alta sfera di virtù. E questa religione medesima, la quale non ha più bel precetto di quello della carità fraterna, muove tanti pii sacerdoti e claustrali a visitare

a quando a quando il voluto *carnaio*, arrecandovi il conforto di quella parola che ha il potere di mutare i cuori, e di far soffrire con rassegnazione le pene della vita. Quivi, non sono molti mesi decorsi, che vi penetrava anche quel venerando Pastore, il Cardinale Arcivescovo di Napoli, del quale è gran ventura che lo scrittore, acerbo verso tutti, dica voler credere *che egli è lungi dal partecipare, od anche dall'approvare degli atti indegni del suo carattere*. Egli spandeva sul cuore di quei detenuti il balsamo de'precetti evangelici, e quello delle sue beneficenze, e colla sua presenza in quella pretesa bolgia smentiva innanzi tempo le bugiarde descrizioni dell' autore delle lettere.

Ma a costui che tanto di falso e d' iniquo si è detto contro l'onore del proprio paese, doveasi tacere un umanissimo provvedimento del Regnante Sovrano. Il quale come ascese sul trono degli avi suoi, volse le prime sue cure ad immegliare gli alberghi della pena, e fece tostamente chiudere e colmare quei dolenti sotterranei così detti *criminali*, che appo noi ed altri popoli (che forse li hanno ancora) faceano brutta testimonianza della rozzezza e barbarie de' tempi feudali [1]. La *Vicaria* una volta palagio del Vicario del Re, ed ora luogo ove si amministra la giustizia civile, penale e commerciale è il convegno in tutt' i giorni delle prime notabilità del foro, e di tutti coloro che vengono a trattarvi affari. Essa non asconde più alcun luogo di

[1] V. il Sovrano Rescritto dell' 11 gennaio 1831.

buia e sotterranea detenzione, onde tanto si addolora l'autore, nè il potrebbe accessibile com'è agli sguardi di tutti ed in luogo popoloso della capitale.

Egli però non ha potuto vedere che provvisoriamente nel carcere della Vicaria i detenuti politici, de'quali vivamente s'interessa. Costoro da più di un anno sono stati separati dai prevenuti di reati comuni, ed allogati nella casa di custodia detta di S.ª Maria Apparente, la quale è sita nel più pittoresco luogo di Napoli, cioè in cima della collina di S. Martino, prospettando da una parte il mare, e dall'altra la vaghissima città che le sta come a piedi. Soltanto in tempo in cui si trattano le cause, gl'imputati politici che ne sono l'obbietto, rimangono alla Vicaria ove siede la Gran Corte speciale, perchè molto tornerebbe loro incomodo venirvi ogni dì da S.ª Maria Apparente; e que'che sono infermi o di vacillante salute si stanno nell'ampio Ospedale di S. Francesco presso la porta Capuana.

Nè più esatta di quelle finora discorse è la notizia che Michele Pironti dal 7 dicembre al 3 febbraio del volgente anno abbia passato le intere giornate e le lunghe notti *in una cella della Vicaria della superficie di due metri e mezzo sotto il livello del suolo di essa, e non rischiarata che da una piccola inferriata per cui non poteva veder nulla.* Il sig. Gladstone, il quale annunzia di avere assistito a parecchie tornate della Gran Corte criminale e speciale di Napoli nel giudizio a carico del detto Pironti e di altri accusati di partecipazione alla setta della *Unità Italiana*, dovea sovvenirsi d'una circostanza che

seguì le ultime parole, colle quali il Procurator generale chiedeva la condanna nel capo del Pironti e di altri cinque individui. Levatosi costui in piedi, chiedeva al Presidente ed alla Gran Corte che si dassero ordini ond'egli dopo la capitale requisitoria non fosse ristretto in modo da mancare de'mezzi a preparare la sua difesa. Gli fu risposto che la direzione delle prigioni, pei regolamenti da lunghi anni in vigore, dipendeva da una speciale Delegazione retta da ufiziali di Polizia ordinaria, i quali sapevan conciliare i riguardi per l'esercizio del sacro dritto della difesa colla maggior vigilanza che suole spiegarsi su coloro che sono sotto giudizio capitale. Nè Pironti fu rimosso dal luogo ove trovavasi nel corso della discussione della causa, nè mancò di mezzi per preparare una elaborata aringa in risposta alla requisitoria del Procurator generale. Egli lesse riposatamente, com'è suo costume, il preparato lavoro, ed i Giudici furono religiosi nel seguirlo in tutti i suoi argomenti, comechè quasi tutti fossero stati già annunziati e svolti dall'egregio suo avvocato. L'autor delle lettere ha il merito di aver tramutato un timore del Pironti in un fatto compiuto, e che non poteva avvenire stante la inesistenza di qualsivoglia *cella sotterranea;* e sì che sillogizzando egli in così strana guisa potrà dare per esistenti tutt'i possibili!

Se non che egli arreca a conforto de'suoi detti un altro esempio di buia e sotterranea detenzione di un certo Barone Porcari, rinchiuso nel *maschio d'Ischia posto ventiquattro piedi*, *o palmi* (non sa più che cosa di-

re) *sotto il livello del mare.* Ma questo così detto *maschio* non è mica al di sotto del livello del mare, nè può esserlo se facciasi attenzione al significato che dassi a questa parola. Il *maschio* di un castello costituisce la piazza ove i soldati si esercitano al maneggio delle armi nell'interno del forte. Or si sa da quelli del paese che nella parte più elevata del Castello d'Ischia sorge il luogo denominato *maschio*, ove permettesi a' condannati di passeggiare. Dall'un de' lati poi vi sono delle capaci stanze, nelle quali rinchiudonsi quei condannati che van soggetti a misure disciplinari come violatori de' regolamenti del *bagno*. L'esempio quindi arrecato dall'A. non ha neppure il pregio di corrispondere alla naturale situazione de' luoghi. Dal che è agevole argomentare di quali svarioni e granchi sieno zeppe le famose lettere.

V

Condanna di Carlo Poerio e degli altri accusati di appartenenza alla setta denominata *l' Unità Italiana.*

L'Autore delle lettere passa poi di proposito a toccare del caso di Carlo Poerio, e di qualche altro. Egli ne discorre lungamente non togliendo altra guida (credereste quale?) che la difesa stessa dell'accusato. E perchè ci si creda senz'alcuna esitazione, vogliamo arrecare le parole stesse dell'autore: *merita attenzione*, ei scrive, *la storia del suo arresto quale ce la narra egli stesso* (cioè il Poerio) *nella sua allocuzione ai giudici agli 8 febbraio 1850*. E conchiude così: *raccolsi questi particolari dal Poerio stesso nella sua difesa.* Ogni uomo di buon senso a qualsivoglia nazione si appartenga, sotto qualunque forma di Governo ei viva, si sarebbe ricordato di certi dettami di giustizia universale, anzi diremo meglio, di buon senso, secondo i quali non puossi giudicare del buon diritto dell'uno senza sentire le ragioni dell'altro, e senza farvi intervenire un terzo che decida sulle opposte pretensioni delle parti contendenti. Nel caso presen-

te, chi non sarà preso di maraviglia e di stupore nel vedere che si accusa un Governo di arbitrarii giudizii, ed un collegio di magistrati d'iniqua sentenza sul fondamento delle assertive dello stesso accusato? Ma non vedete che questa è propriamente la difesa? Che dovete porci a riscontro l'accusa? E che ponderar pur vi conviene il giudicato, che non interamente ammise l'accusa, ma segnò la linea che la giustizia esigeva, dichiarando il Poerio settario, ed escludendo per la dubbiezza delle pruove l'altro più grave carico di cospirazione contro il Governo, comechè non lievi indizii se ne avessero? Ovvero ci sarebbe una nuova ragione, per la quale dovesse aggiustarsi fede alle parole ed ai sottili argomenti di un imputato, e non ritenere il giudizio di uomini esercitati nell'arte di giudicare, avvezzi a discernere i colpevoli dagl'innocenti, ammaestrati anche per l'esperienza a scoprire le arti subdole e tenebrose onde i settatori si sono sempre celati, e infinti uomini onesti? Ma voi, onorevole sig. Gladstone, vi sbarazzate di tutte le obbiezioni che non avete potuto dissimularvi, chiamando *schiavi* i giudici napoletani, e fate lor grazia a non crederli *mostri*: li ponete *per dottrina e per morale* al di sotto dei membri del foro; li dite mal pagati ed esposti al capriccio di esser rimossi a talento del Governo, e per tutta prova citate l'esempio di un magistrato ottogenario dismesso, e di taluni giudici di Reggio gastigati, perchè dovettero decidere sopra qualche caso, come voi dite, relativo *alla malagurata costituzione*.

Se le glorie della magistratura napoletana vi si fosse-

ro un poco narrate, non avreste serbato questo linguaggio, la cui infamia ricade unicamente su coloro che ve l'hanno suggerito, e cui troppo ciecamente avete voluto prestar fede. La magistratura fedele alle sue tradizioni accorda la sua stima all'onorando ceto degli avvocati, e sovente accoglie nel suo grembo quelli che sono degni del sacerdozio di Temi per sapere e per virtù, e però non discende a paragonarsi con coloro che reputa suoi ausiliarii. Essa sa che, seguendo i dettami della propria coscienza, e non cedendo alle passioni del tempo o all'influenza di perniciosi errori, il Governo rispetterà sempre questa prima garantia delle società civili, la giustizia. Quel magistrato ottogenario cui alludete, non fu rimosso di ufizio per aver deciso di una causa di contravvenzione alla legge sulla stampa, come supponete, ma per altre e ben gravi e giuste ragioni che fia meglio non ridire, e ciò nondimeno gli fu conservata buona parte degli averi. Tre solamente de'giudici di Reggio furono messi in attenzione di destino con la metà dello stipendio. Essi decisero non già di alcun caso relativo alla *malagurata costituzione*, come voi dite, ma di taluni gravissimi fatti occorsi nelle Calabrie agitate da'demagoghi, i quali dopo la sconfitta del 15 maggio recarono colà la guerra civile. Ma questi speciali provvedimenti, che il Governo ha creduto adottare, non possono fornire la dimostrazione della schiavitù in cui osate dire che gema la magistratura. Fatti recenti e troppo luminosi vi avrebbero dovuto far meglio apprezzare quanto essa ubbidisca alla propria convinzione, anzichè ad alcuna estranea

influenza. La solenne decisione della causa sulla setta dell'*Unità Italiana* ve ne offre il più splendido argomento. In questa causa, che vi fu detto esser opera della Polizia, e per la quale tanto vi addolorate sino a scrivere molte carte, avreste dovuto osservare che di otto giudici, quattro ebbero la fermezza, non già di assolvere parecchi degli accusati, chè nol potevano dove le pruove erano parlanti, ma di seguire i dettami del proprio criterio morale e della scienza legale, dando alla reità di essi la conveniente definizione, e tale che loro salvava la vita e li assoggettava ad altra pena. E per venire ai particolari della rammentata causa, vogliamo notarvi che gli otto giudici componenti la Gran Corte speciale di Napoli furono concordi nel proclamare la esistenza della settaria associazione sotto il titolo dell'*Unità Italiana*, perocchè non potea loro offrirsi maggior pruova di quella degl'impressi catechismi, e de'dissepolti diplomi co'nomi ancora degli affiliati. Dichiararono quindi all'unanimità colpevoli di appartenenza alla stessa Faucitano, Agresti, Settembrini, Barilla, Nisco, Pironti ed altri. Ne convinsero anche Poerio con sei voti, e non cinque, come erroneamente dite nelle vostre lettere; e se voi che vi mostrate a parte delle *segrete cose*, bene o male riferitevi, foste stato più accurato nel versare sulla faccenda, avreste conosciuto che niuno de'due giudici dissenzienti pensò mai di assolvere il Poerio, dappoichè essi che dubitavano della forza delle pruove per la sua partecipazione alla setta, trovarono però validi elementi per ritenerlo, come il dichiararono, colpevole d'intelligenza nell'ordita cospira-

zione contro il Governo, e di omessa rivelazione, fatto che le leggi penali di Napoli puniscono di reclusione [1].

Per le accuse capitali a carico del Pironti e del Nisco, quattro de' giudici opinavano per una reità minore e per la pena de' ferri, anzichè per l'ultimo supplizio, e siffatta parità, stante la umanità delle leggi, si risolveva a favore de' rei, e formava la decisione. Per la parità medesima Barilla anzichè soggiacere alla pena del capo, incontrava quella dell'ergastolo, e Settembrini escluso dalla qualifica di capo della setta, veniva per un voto dippiù dichiarato cospiratore e dannato all'ultima pena. Agresti, con la maggioranza di cinque voti, e come capo della setta e come cospiratore, andava incontro alla pena medesima. Solo Faucitano richiamavasi sul capo il concorso di sei voti per l'ultimo supplizio. Or non è questa la pruova la più irrecusabile che i giudici han seguito le ispirazioni della propria coscienza, anzichè quelle che calunniosamente si attribuiscono al Governo? Il quale seguendo sempre le vie della giustizia, che forma il vero sostegno dei troni, lungi dal chiamare ad esame una cotal difformità di voti, ha reso omaggio al delicato sentire dei magistrati che così hanno opinato, pubblicando sul Giornale uffiziale i risultamenti del giudizio stesso [2]. Nè questa è la sola causa in

[1] Art. 11 leggi penali.
I condannati alla reclusione sono chiusi in una casa di forza ed addetti a'lavori... La durata di questa pena non sarà minore di sei anni nè maggiore di dieci.

[2] Veggasi il Giornale uffiziale delle due Sicilie del 13 maggio 1851.

cui i magistrati han dato pruova di esser fedeli alla propria coscienza. L'Autore che tanto sa addentro nelle cose di Napoli, tace di altre cause politiche nelle quali a sola maggioranza di voti parecchi imputati sono andati soggetti a pene più miti, ed altri del tutto assoluti, e rimessi in libertà.

La credenza quindi *che il Poerio, il cui caso* (secondo l'autore delle lettere) *era pur bello per giudici Napoletani, sarebbe stato assoluto in una divisione di quattro giudici contro quattro*, è fondata sopra falsi supposti. Sempre il Pòerio sarebbe stato condannato: ai ferri per voto de' sei giudici decidenti, alla reclusione per voto degli altri due, a meno che per lui non avessero dovuto prevalere quelle simpatie, alle quali non si mostra estraneo lo scrittore quando dice: *nè dei nomi da me mentovati avvene alcuno più caro alla nazione inglese, forse niuno così caro, com'è quello di Carlo Poerio a' suoi concittadini Napoletani.* [1] Ma le simpatie come

[1] Caro!.. a chi? forse a que' che con le sue criminose macchinazioni ha tirato nella stessa sua ruina, o a coloro che veggono in esso la insegna di un partito? Noi nol diremo, chè fia meglio udire la vita e la colpabilità di lui dalla bocca di un altro inglese. « Les ècrivains sont unanimes dans leurs « convictions de la culpabilité de Poerio. J'ai causé avec des Anglais qui « avaient résidé dans le royaume de Naples, non pas un petit nombre de « semaines, comme M. Gladstone, mais un grand nombre d'années, et je « les ai trouvés parfaitement convaincus de la culpabilité de l'avocat re- « publicain. Permettez-moi de vous donner un aperçu de la vie de Carlo « Poerio. Il parait que l'ami constitutionnel de M. Gladstone trouva que le « climat de son pays etait trop chaud pour lui en 1830, qu'il émigra à Pa- « ris, où il fraternisa avec Mazzini; qu'il écrivit des articles dans son re- « cueil: *La Jeune Italie;* qu'à son retour à Naples, il reprit sa profession « de révolutionnaire, et que tout le ministère dont il faisait partie était « composé de republicains avérés, tels que Pepe et Saliceti. Comme

gli odii non debbono penetrare nel santuario della giustizia e turbarne la serenità. Anacarsi derideva Solone, tutto inteso a far leggi, quando le paragonava alle tele di ragni acconce a rattenere i piccoli insetti, facili ad essere infrante da quelli più grandi [1]. Sarebbe tornato per avventura gradito che si rinnovasse cotal riso pel caso di Poerio? ma avrebb'egli avuto maggiori diritti innanzi alla giustizia al paragone di tanti sciagurati da lui tratti in ruina? O nei tempi in cui si predica l'eguaglianza, e si fa tanto rumore sui diritti dell'uomo, vi sarebbero due pesi e due misure? . .

Ma lo scrittore non per questo desiste dal suo proposito, ed afferma essere il Poerio *strettamente partigiano della forma costituzionale, e non averlo udito mai accusare di altro errore politico, che di quelli che si potrebbero imputare ai più leali, intelligenti e degni statisti Inglesi.* Non fu per questo desiderio delle forme costituzionali che venne il Poerio raggiunto dalla giustizia, e

« preuve à l'appui, je vous engage à lire les Mémoires de Guillaume Pepe « récemment publiés. Ce livre est aussi stupide qu'il est mauvais ; mais il « doit être étudié par ceux qui veulent savoir comment on fait les révo- « lutions. Pepe affirme ouvertement que le Roi de Naples devoit être dè- « troné par la *Constituente*, la quelle devait être formée au mojen de la « nouvelle chambre en mai 1848. Personne n'en doutait à Naples. Tout « le monde etait persuadé que si les révoltés des barricades avaient réussi, « la République aurait été proclamée, et le Roi et sa famille assassinés ».

Lettera del sig. Mac Farlane al Conte Aberdeen inserita nella *Patrie* del 16 a 18 agosto 1851 n. 228 e 230.

[1] Leges aranearum telis similes sibi videri. Quemadmodum enim illae infirmiora animalia retinent, valentiora transmittunt: sic pauperes et humiles legibus constringuntur, divites et praepotentes eas perrumpunt.

Plut. in Solon.

molto meno per la corrispondenza col Marchese Dragonetti della quale si parla nel corso delle lettere. Egli fu imprigionato, accusato e condannato a'ferri per avere occultamente partecipato ad una criminosa associazione, la quale sotto il prestigioso nome della *Unità Italiana* aveva per iscopo di attentare al Governo; e non si tenne conto dai giudici di altre sue delittuose pratiche, e dell'appostagli qualità di uno de' capi della setta, dacchè le pruove non erano bene assodate. Lo scoprimento di cotal rea appartenenza non risale punto al tempo in cui il Poerio fu da' circoli gridato Ministro della Corona, ed il fu (lo sappian tutti) per ventotto giorni dal 6 marzo al 2 aprile del **1848**, e del solo dipartimento della pubblica istruzione, ma è un fatto che si scontra nell'epoca posteriore a quella in che, conquisa la ribellione nelle strade della Capitale, gli agitatori non avendo più coraggio di mostrarsi alla svelata, si rifuggirono tra le ombre e nel mistero della setta. È dunque falso che l'accusa del Poerio si riferisca ai pochi giorni del suo così sovente invocato ministero. Nè egli ebbe mai l'alto ufizio di primo ministro, come il qualifica Lord Palmerston, nè pervenne a quello stesso della pubblica istruzione per splendidi servigi renduti allo Stato o per opere date alla luce, chè innanzi al **1848** ei modestamente visse in mezzo al foro penale tra gli avvocati non di primo grido, e poi subitamente ascese al potere per l'imperio di ineluttabili e momentanee circostanze.

Le pruove raccoltesi a carico dell'anzidetto Poerio non restringonsi a quelle additate dallo scrittore, e delle

quali egli fa sì pessimo governo. Esse sono non poche, e tutte di grave momento per chi si faccia attentamente a considerarvi leggendole distesamente nella decisione a stampa, ch'è alle mani di tutti. Soltanto non possiamo passarci dal far notare che quella Polizia, ch'è tanto acremente combattuta nelle lettere, fu sì generosa e longanima verso il Poerio da non imprigionarlo sulle prime deposizioni di Luigi Jervolino, e soltanto il raggiunse quando per la scoverta presso del tipografo Gaetano Romeo di parecchi esemplari del catechismo della setta, di molti proclami ed altre carte criminose, non vi fu dubbio alcuno che la setta vivea e tendeva insidie al pubblico riposo. Aggiungi che lo stesso Romeo veniva ad aggravar la situazione del Poerio, dichiarando che in casa dell'Arciprete Antonio Miele, avea udito a parlare dell'appartenenza di Poerio, di Settembrini e di altri alla setta medesima. E più tardi il siciliano Margherita, tratto da Siracusa in prigione a Napoli, ed ignaro de'processi che si erano già formati, veniva con spontanee rivelazioni a dar conferma alle cose tutte già registrate nelle carte processuali, e a dichiarare specialmente come il Poerio avea partecipato alle riunioni che tenevansi in casa dell'Agresti.

Nè regge alla critica la circostanza che il Jervolino non avrebbe potuto svelare nel 29 maggio 1849 alcuna colpa del Poerio quando costui era già in possesso sin dal 22 dello stesso mese di una sua denunzia scritta, perocchè se il Poerio da tale epoca in avanti rimase avvertito di guardarsi dalle visite del Jervolino per scon-

certarne le investigazioni, non potè però distruggere e le precedenti dichiarazioni del Jervolino medesimo, ed i fatti avvenuti nell'anno anteriore, cioè ne' mesi seguenti al maggio del 1848, tempo in cui esso Jervolino gli fece la inchiesta di essere ascritto alla setta, e così scoprì lui e gli altri comproseliti.

Ma l'onorevole sig. Gladstone assicura aver egli stesso *udito discutersi molte ore nel Tribunale la testimonianza del Jervolino*, il che prova quanta cura si ponga nelle Corti di giustizia di Napoli a sceverare il vero dal falso. Ei però tace con quale aggiustatezza il testimone rispose alle reiterate interrogazioni direttegli dagli accusati, e segnatamente dal Poerio, e come si tenne fermo non pure ai loro sarcasmi, ma anche ai mezzi adoperati per trarlo in errore. Se Jervolino è uomo *senza grado e carattere* secondo l'autor delle lettere, s'è un *chieditor frustato di basso impiego*, come spiegarsi che quest'uomo di poca intelligenza è sempre uniforme alle diverse sue dichiarazioni, non cade in alcuna contraddizione, disvela come s'introdusse nella casa del Poerio, sin dacchè questi era al potere, come conobbe i particolari della vita di lui, e per quali vie pervenne a scoprire le tracce della criminosa associazione. No, non è possibile supporre che alcuno deliberatamente mentisca e calunnii quando con tante circostanze particolareggia i fatti, e non ha alcun motivo di odio, e men sete di vendetta!

La deposizione del Jervolino non è il solo elemento su cui riposa la condanna del Poerio, chè oltre gli argomenti dianzi accennati, molti altri possono riscontrarsi

nella sua sentenza anzichè nella difesa, dove con esempio tutto nuovo lo scrittor delle lettere ha supposto poter trovare tracce d'innocenza. Oltreachè egli stesso il Poerio improvvidamente arrecava in mezzo le pruove della sua reità, discorrendo i precedenti della sua vita politica, che riteneva come onorevoli[1], e che lo saranno sol quando il cospirare tacitamente contro i Governi costituiti sarà una gloria anzichè un reato de' più esiziali alla sicurezza interna. I nostri tempi, comechè abbiano addotto un fatale travolgimento d'idee su questo proposito, non hanno però potuto elevare ad eroismo l'attentare al pubblico riposo; e quegli accusati pe' fatti delle giornate di giugno in Francia, i quali nel difendersi pretendeano impudentemente fare l'apologia del diritto d'insurrezione, furono così essi che i loro avvocati severamente ammoniti da' giudici, e venne loro ricordato che la difesa comechè libera non può trascorrere in un campo di massime sovvertitrici di ogni civile reggimento.

[1] Quali sieno siffatti precedenti non vi è chi nol sappia in Napoli e fuori: essi fruttarono al Poerio *per tre volte l'onore del carcere politico*, secondo ch'egli stesso diceva, e sono compendiati nella indicata lettera del signor Mac Farlane — V. la *Patrie* del 16 e 18 agosto 1851 num. 228 e 230.

VI

Legalità ed umanità con che fu eseguita la decisione nel discorso processo della UNITA' ITALIANA.

Tutt'altro che regolare e conveniente ad un popolo cattolico e civile suppone lo scrittore delle lettere che sia stata la esecuzione data alla decisione nella causa della setta dell'*Unità Italiana*, ch'egli ama meglio chiamare *causa del Poerio*, tanta è la simpatia per lui anzichè per gli altri sciagurati dannati a pene più dure, sia perpetue, sia temporanee. De' 42 accusati per cotale associazione due, com'è noto, cioè il Leipnecher ed un certo Brancaccio pagarono il tributo all'umana natura nel corso del giudizio, i tre per nome Faucitano, Agresti e Settembrini furono dannati all'ultimo supplizio; Barilla e Mazza all'ergastolo; Nisco e Margherita, quegli che fece tante rivelazioni a danno de'suoi coaccusati, a trent'anni di ferri; Catalano, Vellucci e Braico a 25 anni di ferri; Poerio, Pironti, Romeo a 24 anni di simil pena; altri dieci accusati a 19 anni di ferri; due a sei anni di rile-

gazione; cinque ad un anno di prigionia; uno a quindici giorni di detenzione, un altro a ducati cinquanta di multa; ed otto furono messi in libertà provvisoria. Questa gradazione di pene per un uomo scevro di passioni è grande argomento della giustizia serbatasi da'giudici; ma l'autor delle lettere non vi bada, e solo è vago di annunziare che *quelli assolti erano tuttavia in carcere* — Menzogna come le altre imboccatagli da quei che sono usi a sconoscere i beneficii! Non vi ha in Napoli chi non sappia essersi dopo due giorni data piena esecuzione alla decisione. I tre sciagurati condannati nel capo ottennero la grazia della vita, e furono invece spediti all'ergastolo, ch'è un luogo di reclusione a vita nel forte di una isola. Quelli ch'ebber condanna ai ferri, partirono pel loro destino nel tempo medesimo che ricuperarono la loro libertà quelli assoluti. I cinque poi dannati ad un anno di prigionia, cominciarono appena ad espiare siffatta pena che loro fu condonata dal Re col decreto di grazia del 30 aprile di questo anno, decreto che a tanti altri detenuti o condannati ha dischiuso le prigioni. Laonde di quaranta accusati già quindici sono in libertà, venticinque espiano la loro pena, ma con quella umanità ch'è propria del Governo Napoletano. A comprovar la quale, basta accennare che niun patibolo ha fatto sinora innalzare dopo le memorande rivolture del 1848, e che ha dato non uno ma molti generosi esempi di magnanimità e di clemenza. Nè per Napoli possonsi addurre, come per altri Stati travolti dal turbine delle procelle politiche, gli stati di assedio, i giu-

dizii statarii, o le deportazioni in massa di migliaia di cittadini, e neppure i consigli di guerra, co' quali la Francia repubblicana giudica di presente del complotto di Lione.

Ma suo malgrado lo scrittore delle lettere convien che riconosca l'umanità del Governo Napoletano — Ei dice *sembrargli che una legge od usanza napoletana provvegga umanamente che quando tre persone sono condannate nella vita, non si esegua la sentenza che sovra una; che però ciò si era dimenticato dai giudici, e scoperto solo dal Procurator generale, o da talun altro dopo che la causa era finita*. I giudici non potevano obbliare ciò che sarebbe stato una delle prime nozioni del loro ufizio, nè il Procurator generale additò loro alcuna legge od usanza cui allude l'autore. Se non che nello statuto penale militare si prevede il caso della condanna di molti all' ultimo supplizio, e se ne restringe umanissimamente la esecuzione a pochi con prestabilite norme che in quella legge sono descritte [1]. Nel caso presente un Sovrano Rescritto dato sin dal 30 novembre 1850 annunziava esser benigno volere del Re chè, ove la Gran Corte avesse dannato alla pena

[1] Art. 370 dello statuto penale militare del 30 gennaio 1819.

Se più individui dell' esercito incorrono nella pena di morte per lo stesso reato militare commesso in complicità, i Consigli di Guerra dovranno condannarli secondo la legge, e la sentenza sarà eseguita quante volte i condannati non fossero più di due. Oltrepassando questo numero, da due sino a sei, la condanna sarà eseguita contro un solo, da sette a dieci la condanna sarà eseguita contro due, da dieci a quindici sarà eseguita contro tre, e così successivamente. Per gli altri condannati si sospenderà l'esecuzione, e saranno raccomandati alla Sovrana Clemenza per una commutazione di pena.

estrema più accusati come capi della setta o come cospiratori, la Corte stessa avesse designato se sovra uno o due di tali sciagurati dovesse cadere la fatale esecuzione, secondo i varii casi figurati in quell'atto sovrano. Ciò comandava il Re mosso dall'animo suo clementissimo, aborrente dal sangue, ed inteso a prevenirne la effusione. Ma i giudici convocati a deliberare sopra ciò erano ripugnanti, per quanto udimmo, a fare alcuna designazione, manifestando che la scelta nell'esercizio prezioso dell'eminente diritto di far grazia era superiore alle loro ordinarie attribuzioni. Nulla di meno vinti dall'autorità del Sovrano comando, e rispondendo alla fiducia che il Re poneva nella loro religione, espressero concordemente il parere che se, a correggimento de'tristi e per pubblico esempio, dovesse sopra alcuno alzarsi la scure del carnefice, il Faucitano sarebbe stato il più gravato come quegli che, secondo esprimevasi la Corte nella decisione messa a stampa, *dagli atti immateriali era trapassato a que' materiali e di esecuzione*. Ed in vero egli fu quell'ardito settatore che dopo di aver tentato con bottiglie incendiarie di riprodurre in Napoli le sanguinose scene di Vienna e di Roma, diede di propria mano opera all'esplosione di un apparecchio a guisa di bomba in giorno sacro a religiosa ceremonia, innanzi alla reggia, ed in mezzo ad una calca di popolo tuttavia trepidante per la memoria delle perturbazioni del 1848, onde ingenerare un tumulto, ed eccitare la guerra civile e la strage negli abitanti di popolosa capitale.

Appresso a questi fatti, come potrebbe menomarsi al

Re del Regno delle due Sicilie la lode di aver data la vita al Faucitano non meno che agli altri due Agresti e Settembrini? Come credere che l'onorevole sig. Gladstone sia stato bene informato su questo del pari che sugli altri fatti dinanzi esaminati? Egli scrive *avere udito* (notate, ma da chi?) *che certe minacce di privare il Governo di Napoli di un utile sostegno, anzichè l'umanità dettassero in quegli ultimi momenti la commutazione della pena.* Ma chi potea sino a tal segno interessarsi della sorte dell'oscuro Faucitano? o meglio chi avrebbe avuto il diritto d'immischiarsi nell'amministrazione della giustizia di uno Stato? Ed è forse questa la prima grazia fatta dal Re agli sciagurati condannati per attentati contro la sicurezza interna dello Stato? Senza ricordare gli esempi precedenti al 1848, che sono molti e splendidi, diremo che le poche condanne capitali profferite dopo questa infausta epoca sono state tutte commutate in altre pene; e dopo tanta perturbazione, dopo le tremende cospirazioni sventate o represse, ed i civili conflitti, niun luogo del reame è stato contristato da'patiboli che in altri Stati han dovuto elevarsi a terrore de'sovvertitori di ogni ordine sociale [1]. Questa è gloria unica del Re delle due Sicilie, contro cui le vane e bugiarde parole di qualche giornale più o meno rosso sono come nebbia al vento, o come vapori che si dileguano al sorgere del sole.

Ma se voglia chiedersi della faccenda a qualunque o

[1] Veggasi in fine il quadro delle condanne capitali, cui abbiamo accennato.

delle classi medie, cui il Faucitano apparteneva, o anche delle alte, tutti vi diranno concordemente che gli avvocati di lui e degli altri due condannati a morte si recarono tosto alla Reggia di Caserta per implorare la clemenza Sovrana; che ne tornarono soddisfatti all'udire che il Re avrebbe provveduto sulle petizioni; che tosto si divulgò per la capitale un non so quale presentimento della grazia, e taluni la diceano già accordata; e che la numerosa famiglia del Faucitano in abiti di duolo e di mestizia trasse anche colà ad impietosire l'animo reale. E se fosse permesso spingere lo sguardo nell' interno della Reggia, noi diremmo che il Re fu lungamente dibattuto nell' animo suo tra i doveri di supremo imperante che provveder debbe alla sicurezza dello Stato ed alla repressione di quei che la conturbano, e la pietà onde spesso dette magnanime pruove. Vinse questa anche un'altra volta, e la sua corona adornossi di novella fulgida gemma, onde un periodico napoletano nell'annunziare la grazia scrisse le seguenti belle parole:

« Il cuore e la mente sono conformazioni divine, ed « esse non possono mutare per fatti terreni.

« Nel 1848, un grave delitto di Stato portava a mor- « te Longo e delli Franci: l'attentato certo, il giudizio « imparzialissimo, la pena fu vôlta in grazia dal solo e « principale offeso. I maligni alludevano a necessità di « tempi...... Aspettate.

« Un altro non men grave giudizio si risolve nel prin- « cipio del 1851. Tre sono condannati a morte. I tem- « pi sono rassicurati, gli animi in calma; le menti rav-

« viate; il potere consolidato. La grazia stessa arriva più
« magnanima, più generosa!

« Il cuore e la mente sono conformazioni divine, ed
« essi non possono mutare per fatti terreni [1] ».

Ma il discorso, che or ora si era composto a miti pensieri, convien che novellamente si turbi nel rispondere alle tante e sì sperticate fallaci esagerazioni che l'autore delle lettere accumula in parlando del come i condannati per la causa dianzi cennata espiano la loro pena. Egli descrive il bagno di Nisita presso il Lazzaretto, ove dapprima furono menati Poerio ed i suoi compagni, la stanza nella quale furono collocati alquanto umida e priva di vetri, gli abiti di che fur vestiti, e le catene onde furono gravati, e quì si spazia a numerarne le anella, a dirne la lunghezza, e sinanche il peso. Ah! sì questo è un riguardar dappresso la triste condizione di chi soggiace ad una somigliante pena, e fare il paragone tra gli agi e le comodità della vita precedente colle ristrettezze, e se vuolsi, colle sofferenze del luogo per sè doloroso. Ma, dimanderemo, si è fatto alcun che per aggravare la sorte degli sciagurati Poerio e compagni? No, chè l'autore stesso sente la forza dell' obbiezione, e così la esprime: *Si dirà che l'usanza è barbara e non dovrebbe sussistere, e che sussistendo, egli è difficile l'esentarne alcune persone perchè più raffinate. Ma questa non è la spiegazione; anzi egli è per questi due signori che s'introdusse nel bagno di*

[1] *Omnibus* — Giornale politico letterario del 5 febbraio 1851 — ann. XIX, n.° 11.

Nisita l'uso d'incatenare insieme i carcerati . . . e che per lo innanzi questi doppii ferri erano sconosciuti — Quindi un'usanza, ma non nuova, o meglio direbbe l'autore, una legge da molti anni in osservanza in tutt'i bagni del reame prescrive in qual modo i condannati a'ferri debbano assoggettarsi a sì dura pena. E questa stessa legge, se fosse stata consultata dall'autore, gli avrebbe fatto schivare l'altra falsa supposizione, che cioè si fosse di recente ed a danno del Poerio introdotto l'uso di congiungere a due a due i condannati a'ferri per trascinare la catena [1]. La quale supposizione è così veridica come se taluno pretendesse che la pena della deportazione nelle colonie fosse stata inventata per martirizzare Smith O' Brien, e gli altri cospiratori del 1848 che l'Inghilterra dovè severamente punire.

Nè più veridica è l'altra pellegrina notizia che per ordine di S. A. R. il Conte di Aquila si fosse recato in Nisita il Brigadiere Palumbo ad esaminare i ceppi del Poerio e de' compagni, e renderli più gravi. Quell'onorando Principe non dette, nè potea dare alcuna disposizione sul proposito, lasciando stare che l'animo suo nobilissimo rifugge da ogni pensiero men che benigno,

[1] Art. 9 LL. penali

« La pena de'ferri sottopone il condannato a fatiche penose a profitto « dello Stato. Essa è di due sorte per gli uomini. La prima si espia ne'*bagni*, ove i condannati trascineranno a'piedi una catena o *soli*, o *uniti* « *a due*, secondo la natura del lavoro cui verranno addetti — La seconda si espia nel *presidio* — Per questa pena è sottoposto il condannato « a'lavori interni di un forte, con un cerchio di ferro nella gamba destra, secondo i regolamenti.

perocchè i *bagni*, questi alberghi de'condannati a'ferri, non dipendono dall'Ammiragliato nè dal Ministero di Marina, ma sono governati unicamente dal Ministero de' lavori pubblici, diretto dall' egregio signor Generale Carascosa, il cui valor militare gareggia colle pregevoli qualità del suo umanissimo cuore. E se vuolsi sapere il netto di questa faccenda, debbe dirsi che il Brigadiere Palumbo nella qualità *d'Ispettore de' rami alieni della Real Marina* recossi nel 12 febbraio di questo anno in Nisita per compiere il suo uffizio, ed osservare in qual modo i condannati testè colà arrivati per la causa della setta l'*Unità Italiana* fossero custoditi. Ei trovò ch'erano riuniti in un locale, separato dal rimanente de'condannati, e che molti di essi, e spezialmente quelli di condizione più agiata usavano di materasse ed altri arnesi per comodo della vita, e non si oppose punto a farli loro ritenere. Veggasi come si travolge il fatto più onesto per farne il subietto di calunniose accuse!

Il Settembrini condannato nel capo, e per grazia del Re, come si è detto, fatto degno della vita, *era riservato* scrive il sig. Gladstone, *a ben più dura sorte, a doppii ferri a vita sopra una remota ed isolata rupe. Vi è inoltre ogni ragione di credere ch'egli venga assoggettato a fisiche torture. Rispettabili persone mi accertarono* (prosegue l' autore) *che gli si conficcassero acuti strumenti sotto le ugne delle dita.* I doppii ferri sì spesso ripetuti dallo scrittore non possono affliggere un condannato all'ergastolo come Settembrini, il quale comechè a vita debbe star rinchiuso nel forte di un' isola. Quella di S. Stefano nè

remota, nè distante dalla terra ferma accoglie lui, e gli altri suoi compagni dannati a simigliante pena [1]. Se anco belve e non uomini fossero alla loro custodia, qual ragione mai avrebbero di seviziarli? Egli il Settembrini non si dolse di alcuna crudeltà nel tempo del processo, lasciando stare che in Napoli si abborre da'mezzi inumani, e ne sarebbe poscia stato vittima? perchè, o per compiacere a chi, se a lui generosamente si dava la vita? Ma l'autore ne fu accertato *da persone rispettabili!*... ah! tacciano costoro, chè essi soli sono gl'infamatori del proprio paese, i più implacabili nemici di ogni bene pubblico, que' che di continuo soffiano nel fuoco della discordia per non render possibile alcuna conciliazione!

L'autore delle lettere crede che dopo la sua partenza da Napoli il Poerio fosse *precipitato in più orrende calamità, perchè condotto da Nisita ad Ischia,* e dice essere convinto che *trattandosi di una persona sì intelligente da esser temuta, si cercò il fine del patibolo con mezzi più crudeli che il patibolo, e senza il clamore che avrebbe questo eccitato.* Ma quali sono queste *orrende calamità* cui accenna l'autore? Vorremmo anche noi saperlo, s'egli ha pubblicato le sue lettere per destare sentimenti di compassione nell'universale. Il cangiamento di località ha potuto ed è stato consigliato da motivi che risguardano la disciplina de'luoghi di pena, e da circostanze di più op-

[1] Art. 7 LL. penali.
La pena dell'ergastolo consiste nella reclusione del condannato per tutta la vita nel forte di un'isola.

portuna stanza. Ma non è questa una buona ragione per supporre che *siasi desiderato il fine del patibolo con mezzi più crudeli che il patibolo.* Incommensurabile è la distanza tra la pena de'ferri e quella dell'ultimo supplizio, per quanto la vita si discosta dalla morte. Nè questa volle alcuno de'giudici del Poerio, o chiunque altro che, suppone l'autore, abbia potuto bramarne la persecuzione; e la più bella prova ne dà lo scrittor medesimo quando dice essere stato suggerito al Poerio *da persone autorevoli che sua madre, di cui era solo sostegno, od egli stesso potessero ricorrere al Re per implorare perdono, ma egli costantemente ricusò.* Noi nulla sappiamo di questa particolarità, ma possiamo dire che la è per lo meno una voce che addimostra quanto generale fosse la confidenza nella clemenza del Re. Se il Poerio paga alla società, minata dalle pratiche di una setta criminosa, il tributo di una pena, convien ch'egli ed i suoi amici si sottomettano alla legge del paese, in cui nacque, ed ove volle rimanere malgrado i pericoli che vi correva pel suo reo operare, e tuttochè ne fosse stato avvertito. L'iliade de' suoi dolori non scaturisce mica dal suo amore per la costituzione, come crede l'autore delle lettere, perchè di siffatto pensiero niuno è stato punito, e sono parlanti testimoni coloro che, benchè amici di tal sistema, rimangono tranquilli in loro casa, e parecchi sono anche in uficio, ma perchè fu sospinto a ricorrere alle favorite sue arti antiche onde addimostrarsi per Napoli capo di un partito, qual fu Mazzini per l'Italia tutta.

Vogliamo però racconsolare il sig. Gladstone, innanzi di chiudere il presente articolo. S'egli ha con incredibile facilità raccolte e divulgate tante dolorose notizie, vere o false che sieno, poco a lui importa, per contrario vogliamo dargliene delle piacevoli. Dopo la sua partenza, la condizione del Poerio e degli altri suoi compagni è di molto divenuta più comportabile, non perchè il Governo (si badi bene) avesse dato ordini onde derogarsi a'regolamenti concernenti i luoghi di pena, ma perchè la pietà in questa buona pasta della gente napoletana col tempo sa tutto mitigare. Noi siamo stati informati non già dalle *persone rispettabili* consultate dal sig. Gladstone, ma da taluno che al bisogno può giustificare i suoi detti anche con una corrispondenza ufiziale, che nè tutt'i condannati nè sempre vestono gli abiti della pena, che Poerio e Pironti hanno avuto l'agio di passare all'ospedale per prendervi i bagni, ed il primo vi è tornato non come infermo, ma perchè desiderava di rimaner quivi più comodamente; che in talune ore del giorno depongono le catene, ed in altre vanno a respirare l'aere salubre di quell'isola; che il Nisco è sovente visitato dalla moglie, dalle sue figliuolette, e da un suo germano, e tutti questi suoi parenti in un bel dì vollero con lui starsene e desinare insieme, e già s'intende che Nisco non avea a'fianchi l'inseparabile compagno di pena, nè trascinava alcuna catena al piede.

Ma per covrire sempre più di fosche tinte il quadro de'luoghi di pena, l'autore delle lettere ricorre ad un fatto non recente, e lo narra in modo così difforme dal ve-

ro, che non gli si può aggiustare alcuna fede. Ei dice che *tempo fa esasperati dal modo con che si trattavano i reclusi nella prigione di Stato d'Ischia, si rivoltarono, e si sforzarono d'impadronirsi di essa. Il modo come si sedò la sollevazione fu il seguente. I soldati cui era affidata la guardia di essa gittarono colla mano delle granate tra i prigioni, e ne uccisero 175, e fra questi 17 invalidi ch'erano nell'infermeria, e non aveano preso parte alla rivolta.* Ecco in poche parole molte false o esagerate notizie. Il fatto non avvenne nella prigione d'Ischia, come scrive il sig. Gladstone, ma nel *bagno* di Procida. Non era quella una *prigione di Stato*, ma un luogo di pena per sciagurati condannati a'ferri, e tra essi non ve n'era alcuno per reato politico, chè l'affare risale al mese di giugno del **1848**, tempo in cui ferveano ancora le agitazioni demagogiche, e non si era intrapreso alcun processo contro la sicurezza dello Stato. Non fu una mera ribellione di que'condannati che obbligò la forza che li custodiva ad impugnare le armi, ma l'impeto e le violenze da loro commesse per evadere sino a prosciogliersi dai ceppi, abbattere un muro ed i cancelli, di tal che un altro solo facea schermo alla loro fuga. Essi lungi dal quietare in vedere l'attitudine della milizia, si slanciarono furiosamente contro della stessa, e ne avrebbero fatto scempio se quella non avesse fatto fuoco per contenerli. È a deplorarsi che vi furono delle vittime, ma non mica tra quelli ch'erano nell'infermeria. L'autore stesso riconosce *che una rivolta in prigione è cosa orribile ed esige energia*; e però senz'alcun frutto, è evidente

ch'egli abbia dissepolto un vieto fatto, avvenuto in tutto altro modo da quello per lui narrato, e comandato dalla vera e legittima necessità della repressione de'ribellatisi servi di pena.

VII

La seconda lettera del sig. Gladstone è una conferma della prima, tranne qualche altro errore di più.

L'onorevole sig. Gladstone, non pago della prima lettera al conte Aberdeen, ne ha pubblicato un'altra nel corso della quale si esprime così: *non intendo di aggiungere fatti a quelli che sono contenuti nella mia prima lettera, quantunque non siano essi che una parte, e neppure i più considerabili.*

E più innanzi: *il mio scopo presente è sostenere la probabilità generale delle mie asserzioni col riferirmi a fatti fuori di quistione occorsi a Napoli come in altre parti d' Italia* — Ma quali sono questi fatti indubitati? uditeli! Ei narra il caso di un poliziotto di Milano detto Bolza, e dice che al tempo della rivoluzione del 1848 furono scoperte le note private del Governo sul carattere di lui e di altri agenti di polizia, nelle quali il Bolza è ritratto come individuo *rozzo, falso, tutt'altro che rispettabile*, capace di ogni cosa per denaro, tuttavia molto intendente degli affari e pieno di abilità. Aggiunge che, venuto a morte il Bolza, impose col testamento a' suoi figli

di non chiedere alcun impiego nella polizia esecutiva; tanto egli si aveva opinione poco favorevole del suo mestiere! Che vuole l'autore da ciò conchiudere? Sarà una sventura che nei bassi ufficii della polizia esecutiva non si abbiano sempre uomini virtuosi, e questa è piaga forse comune a molti Stati che per la indole e pe' costumi degli abitanti non possono porsi a riscontro delle abitudini e delle tradizioni inglesi, ove il *Constabile* (ufiziale di polizia) secondo egli scrive, *è oggetto di rispetto generale.* Ma in Napoli come in altri paesi, se n'eccettui i subalterni esecutori di polizia, gli altri ufiziali godono presso il Governo ed i loro concittadini di un grado di considerazione, che sempre più si eleva a misura de' loro talenti e delle loro virtù. Leggasi a conferma di questo vero il Regolamento del 1° dicembre 1839, col quale si provvede agli esperimenti che debbono subire coloro che vogliono iniziarsi nel dicasterio di Polizia. Debbono essi dar pruova di loro perizia nelle materie penali e nelle istruzioni ed ordinanze di polizia, addimostrare di aver serbato una condotta irreprensibile, ed anche di aver mezzi di decente sostentamento. Giustificati cotali requisiti, sono ammessi nel primo scalino dell'ordine gerarchico, e nominati Ispettori aggiunti di polizia. Successivamente a misura che si mostrano degni del posto loro affidato, fanno i loro ascensi.

L'autore tocca poscia di alcune ordinanze e regolamenti emanati dalla Corte di Roma, e dal Ducato di Modena in epoca anteriore al 1848, e senz'aver altro che dire sulla polizia, ritorna sul prediletto argomento

della *posizione politica del presente Governo di Napoli.* Ricordava egli però aver dal bel principio protestato di voler evitare una discussione su tale tema; ma *ora dice esser necessario toccarne alcuni punti, perchè nessun Governo potrebbe arrivare a tal'estremo di terrore crudeltà e viltà quale fu suo doloroso dovere descrivere, a meno che non fosse già pervertito da una mala coscienza.* Noi opponemmo a queste parole il cenno degli orrori, che funestarono la capitale, e le provincie alcun tempo dopo pubblicata la costituzione del 1848, e dicemmo che non ci avremmo speso altre parole, dappoichè l'autore riconosceva che la era una materia nella quale niuno straniero avea dritto d'immischiarsi. Ma s'egli vi torna sopra, è perchè sente troppo pena del *terrore* e della *crudeltà* che afferma colà regnare, e vorrebbe scoprire le cause di sì inesplicabile fenomeno, poichè egli stesso non può negare alla gente napoletana costumi semplici, cuore espansivo, e molta religione, e bisognerebbe che quelli preposti al Governo dal più alto posto sino all'imo fossero di tutt'altra pasta. E riconosce pure che il *Monarca ha fama di essere molto regolare e stretto nelle pratiche religiose;* ed in ciò egli dice assai meno del vero.

Or queste stesse cose rendono inverosimili le accuse di crudeli persecuzioni e di feroci pene presso chiunque ha fior di senno, poichè la pietà e la ferocia non furono giammai viste albergare sotto lo stesso tetto, nè la religione cattolica partecipò in alcun tempo ai sacrificii delle vittime umane. Ma il filantropico scrittore delle lettere, creda a noi, potrà rimettere del suo dolore, e

racconsolarsi ove rifletta che le idee di *terrore* e di *crudeltà* sono parto d'inferme fantasie, e gli furono suggerite da quegli sciagurati che, gemendo sotto il peso delle proprie colpe, non sanno che disfogare nell'odio contro quelli che credono loro persecutori, e non furono che giudici benigni. Or se impure sono le fonti cui quelle idee sono attinte, come nell'esordire dicemmo, torbidi per necessità debbono essere i rigagnoli.

Ma l'autore delle lettere a sempre più rifermare le sue asserzioni, e già s'intende che gliene correva l'obbligo, *ricorre ad un'altra fonte di prove*, com'egli dice, *che spiegano nella forma più penosa e rivoltante la continua compiuta perfetta organizzazione del sistema* da lui descritto. Da cotal fonte di pruove però non altro attingesi che la pubblicazione di un'operetta d'ignoto autore col titolo *Catechismo filosofico per uso delle scuole inferiori*, impresso dal tipografo Raffaele Miranda nel 1850, e col motto *videte ne quis vos decipiat per philosophiam*. Lo scrittore reputa censurabile in molti luoghi un tale opuscolo, e per tutta dimostrazione ne riassume e riporta parecchi brani, trovandovi, secondo lui, *false vili ed immorali dottrine, talvolta ridicole, ma più spesso orribili*... nè ha ribrezzo nell'affermare che in cotal libro si contiene *una compiuta filosofia dello spergiuro ridotto a sistema ad uso de' Monarchi*. Noi ci dilungheremmo dallo scopo stesso del lavoro del sig. Gladstone se volessimo imprendere a discutere il merito delle dottrine esposte nel male interpetrato catechismo. Nè il sig. Gladstone, nè noi siamo giudici competenti di cosiffatto libro: troppa è la

materia religiosa che si dovrebbe andare svolgendo per poterlo sottilmente disaminare, nè vorremmo trasportare sopra altro campo una quistione che lo scrittore presentava ristretta alle forme più o meno regolari secondo le quali erano stati giudicati pochi sciagurati, ed al modo come essi stavano espiando la pena loro inflitta. D'altra parte s'egli si fonda sovra questo libro unicamente per appoggiare la proposizione ch'esso è *consentaneo ai fatti della storia Napoletana degli ultimi tre anni e mezzo*, rimarrà preso egli stesso di stupore e di giustissimo sdegno quando sentirà che questo libro non è un'opera degli ultimi tre anni e mezzo, cui allude, ma è un vecchio opuscolo, che piacque alla pietà di un ecclesiastico pubblicare molti anni innanzi al memorando **1848**, e che l'erede di lui nel **1850** ha creduto fare ristampare per suo utile privato, e senza che il Governo ne abbia conosciuto nulla, e meno autorizzata la diffusione. L'antica edizione, che abbiamo consultata, vide la luce nel **1837**, e si compone di pagine **70** oltre l'indice, in fogli cinque di stampa in ottavo. Essa corrisponde perfettamente all'edizione del **1850**, la quale è stata anche pubblicata innanzi che si fosse emanata la legge sulla censura preventiva della stampa, per cui nè la Pubblica Istruzione nè l'autorità di Polizia ha potuto approvarne e neppure permettere la impressione. Il titolo *ad uso delle scuole inferiori* è tutto arbitrario, di tal che nell'altra edizione del **1850**, che porta in fronte le iniziali C. M. L., non è affatto adoperato.

Da siffatti schiarimenti l'egregio scrittore torrà nuo-

vo argomento onde persuadersi come sia stato tratto in errore dall'altrui malignità, e dal deliberato proponimento (questo sì ch'è sistema) di tutto travolgere, se fosse possibile, a disdecoro del Governo Napoletano.

CONCLUSIONE

Non rimane che seguire lo scrittore delle lettere nella conchiusione ch'ei pone in fine della prima di esse, dove la somma degli errori e delle calunniose accuse è tutta racchiusa; e noi il faremo volentieri, dappoichè molte cose della seconda lettera sono state innanzi toccate. Egli ringrazia Lord Aberdeen di avergli permesso d'indirizzargliela, senza di che si *sarebbe trovato senz'alcuna speranza di potersi efficacemente adoperare per correggere gli atti del Governo Napoletano. E protesta di aver intrapresa questa faticosa e penosa opera colla speranza di contribuire a scemare una quantità di dolori umani così grande e così acuta, per non dir più, come qualunque possa contemplare il cielo.* Lodevole e santo pensiero di cui ogni uomo onesto gli deve saper grado! ma la giustizia ha pure le sue ragioni, in guisa che mal pretenderebbe taluno di predicare umanità calpestando gli altrui dritti, e massime se sieno quelli della società minacciata nel suo riposo. Se non che l'analisi per noi sinora fatta sulle let-

tere di lui può fare accorti i più schivi quanto egli sia andato lungi dal vero,

1° coll'elevarsi in certa maniera ad ingiusto censore di un Governo, tuttochè riconosca non averne il dritto, e senz'arrecare altra pruova che le bugiarde e calunniose voci de'nemici di ogni ordine sociale;

2° col deplorare la condizione degl' imputati politici, ed esagerarne a dismisura il numero, mentre per testimonianza di altri illustri viaggiatori, e per documenti irrefragabili è noto come quelli sieno umanamente trattati, e come nel giugno di questo anno non oltrepassavano i 2024, senza diffalcarne i molti che di poi hanno ottenuto la loro libertà;

3° col supporre ingiuste le condanne di taluni tra'più notabili cospiratori, attingendone i falsi elementi dalla loro bocca o dalle loro difese a stampa, senza voler consultare le valide pruove raccolte a loro carico, anche divulgate per le stampe, e la stessa pubblica opinione, la quale è concorde nel dire che la sentenza fu inspirata dall' umanità anzichè dal rigore;

4° coll'immaginare crudeltà e ferocia nell'esecuzione di siffatte condanne, mentre per la clemenza del Re, niuna condanna di morte è stata eseguita, e quelle allo ergastolo o a'ferri si fanno espiare con tanta mitezza da parte de'preposti a'bagni ch'è piuttosto da dirsi eccessiva.

Laonde tutti gli esagerati dolori ed i sognati abusi sono unicamente nella mente feconda dello scrittore delle lettere, e se volete, nella simpatia ch'egli prova verso coloro che raggiunti dalla legge, e convinti in solenne giu-

dizio di pratiche sediziose e di attentati all' ordine pubblico, gemono sotto il peso delle pene cui volontariamente si sono esposti. Una scuola di massime infernali, egli è vero, tenta andar spargendo anche in Italia potersi impunemente turbare il riposo de' popoli, scrollare le fondamenta dei Governi, contrastare loro il diritto di raggiugnere quelli che ne insidiano la stabilità, e non doverci essere inquisitori, non testimoni, non giudici che possano trovare rei questi cupi sovvertitori delle comunanze civili. Ma il senno della immensa maggioranza di coloro che rigettano e condannano sì falsi ed iniqui principii, e propugnano in tutti gli Stati di Europa la causa dell' ordine e del riposo sociale, che ormai è causa universale, saprà dar giusta sentenza tra gli errori e le false accuse a larga mano sparse nelle lettere del sig. Gladstone col mantello di vedute filantropiche, ed i fatti e i documenti da noi messi in luce con la semplicità di chi sente aver ragione.

Napoli, 25 agosto 1851.

(N.° 1) STATO NUMERICO

Degl'imputati politici presenti in giudizio, in carcere, o con modo di custodia esteriore presso le Gran Corti speciali de' Dominii continentali del Regno delle due Sicilie.

PROVINCIE	IN CARCERE	Con modo DI CUSTODIA esteriore	OSSERVAZIONI
Napoli.........	223	28	Le controscritte cifre, desunte dagli ultimi stati rimessi al Real Ministero di Grazia e Giustizia, hanno già subito una diminuzione; perciocchè varie cause, dopo lo invio degli stati medesimi, sono state esaurite, e la Sovrana Indulgenza de' 19 scorso maggio a favore di una determinata classe d'imputati politici relativi a 212 cause, ne ha ridotti molti in libertà. Non pochi gudizii vanno poi ad espletarsi nel volgere del corrente mese di giugno, e nei principii dell'entrante luglio. Napoli 18 giugno 1851 L'Ufiziale Capo del 3° Ripartimento del Ministero di Grazia e Giustizia firmato — *Cav. Giov. Pasqualoni.*
Terra di Lavoro..	80	6	
Principato Citra..	381	12	
Principato Ultra..	4	«	
Molise..........	43	«	
Basilicata.......	156	11	
Abruzzo Citra...	6	«	
Abruzzo Ultra 2.°.	94	«	
Abruzzo Ultra 1.°.	1	«	
Calabria Citra....	293	7	
Calabria Ultra 2.ª.	54	«	
Calabria Ultra 1.ª.	344	«	
Capitanata......	112	15	
Terra di Bari....	20	«	
Terra d'Otranto..	8	«	
TOTALE....	1819	79	

NOTA

Alla indicata cifra di detenuti politici presso le G. C. speciali ascendente a 1819
Se si aggiunga quella de'detenuti per conto della Polizia, giusta lo stato n° 2 che segue.. 205

Si ha la somma di detenuti politici in..... 2024

Dal qual numero debbonsi poi diffalcare que' che sono stati ammessi alle Sovrane Indulgenze del 30 aprile e 19 maggio 1851 giusta lo stato n° 3, non che coloro che sono stati giudicati dalle G. C. Speciali dal mese di giugno, epoca della compilazione del premesso stato, sino al cader di agosto di questo medesimo anno 1851.

(N.° 2) STATO NUMERICO

Degl' individui che trovansi in carcere a disposizione della Polizia per reati politici nelle diverse provincie de' Dominii continentali del Regno delle due Sicilie.

1	Napoli...............	77
2	Pozzuoli e Castellamm.°	2
3	Caserta..............	2
4	Salerno..............	19
5	Avellino..............	17
6	Potenza..............	6
7	Foggia..............	9
8	Bari.................	4
9	Lecce................	10
10	Cosenza..............	6
11	Catanzaro............	2
12	Reggio...............	10
13	Campobasso..........	7
14	Chieti...............	12
15	Aquila...............	19
16	Teramo..............	3
	TOTALE N.°....	205

L' arresto de' controscritti detenuti è stato sempre eseguito per gravi ed imperiose considerazioni d' ordine e di sicurezza pubblica, non a capriccio e senza forme legali, ma in virtù di mandati emanati dalle autorità rivestite della Polizia ordinaria, le quali per espressa disposizione di legge hanno la facoltà di arrestare per vedute di alta polizia, e possono anche compilare processi, quando trattasi di reati di Stato, giusta le istruzioni del 22 gennajo 1817 (a) solennemente rifermate con altre posteriori disposizioni legislative.

(a) « Art.° 10. — Oltre le facoltà espresse nei due articoli precedenti, la « Polizia ordinaria nei fatti di alta polizia, indicati nell' art.° 3.°, è rivestita « ancora delle attribuzioni di Polizia giudiziaria. In questa qualità può procedere all' arresto delle persone prevenute de' suddetti misfatti, anche fuori « il caso della flagranza e quasi, può ritenere gli arrestati a sua disposizione « oltre le 24 ore, e può compilare essa « medesima le istruzioni su tali reati. « Ciò però non impedisce agli altri agenti della Polizia giudiziaria di occuparsi « anch'essi allo scovrimento de' reati medesimi, e perseguitarne gli autori ».

N. B. Secondo che pervengono le dimandate informazioni sul conto de' detenuti compresi negli elenchi, se ne dispone l' abilitazione di giorno in giorno, come si è costantemente praticato.

L' Uffiziale Capo di Ripartimento
del Ministero dell' Interno
ramo di Polizia
firmato — *Giuseppe Bartolomucci.*

(N.° 3) **STATO NUMERICO**

Degl'imputati di reati politici ne' Reali Dominii continentali presenti al giudizio, ed ammessi al beneficio delle Sovrane Indulgenze de' 30 aprile e 19 maggio 1851.

PROVINCIE	CONDANNATI cui è rimasta condonata la pena	GIUDICABILI pe' quali si è abolita l'azione penale	TOTALE	OSSERVAZIONI
Napoli..........	14	22	36	
Terra di Lavoro..	6	11	17	
Principato Citra..	6	29	35	
Principato Ultra..	9	16	25	
Molise..........	6	22	28	
Basilicata.......	4	13	17	
Calabria Citra ...	1	«	1	
Calabria Ultra 2.ª.	3	6	9	
Calabria Ultra 1.ª.	7	6	13	
Abruzzo Citra...	2	8	10	
Abruzzo Ultra 2.°.	5	27	32	
Abruzzo Ultra 1.°.	3	1	4	
Capitanata......	5	47	52	Napoli 24 luglio 1851
Terra di Bari....	4	10	14	L'Ufiziale Capo del 3.° Ripartimento del Real Ministero di Stato di Grazia e Giustizia
Terra d'Otranto..	4	11	15	firmato
TOTALE....	79	229	308	*Cav. Giov. Pasqualoni*

(N.º 4) **QUA**

Delle condanne capitali in materia politica dop

il RE delle due Sicilie per grazia spontanea

NOMI E COGNOMI DEGL' IMPUTATI	NATURA DEL R
1. Gennaro Placco...... 2. Giovanni Pollaro.....	Convinti di attentato cont za interna dello Stato, consu esecuzione per distruggere i eccitare i sudditi ad armar torità Reale.
3. Tobia Gentile........	Convinto di aggregazione stera e nemica, portando le il proprio Sovrano e lo Stat
4. Filippo Agresti...... 5. Luigi Settembrini.... 6. Salvatore Faucitano..	Convinti di associazione nizzata in corpo con vincol costituente setta, l' *Unità It* il primo anche come capo. Convinti altresì l' Agresti brini di cospirazione contr interna dello Stato ad ogget gere e cambiare il Governo tano di eccitamento alla gu a portar la strage tra gli Capitale.
7. P. Girolamo da Cardinale, nel secolo Domenico Lombardo..	Convinto di cospirazione contro la sicurezza intern ad oggetto di distruggere Governo, eccitando i sudd contro l'autorità Reale c luoghi pubblici diretti a pr tamente gli abitanti del Reg tere i suddetti reati.
8. Girolamo Zerbi......	Convinto di attentato a getto di distruggere e cam no, e di eccitare i sudditi e Regno ad armarsi contro l'
9. Giovan Francesco Griffo..............	Convinto di attentati c rezza interna dello Stato distruggere e cambiare il aver fatto parte di banda a zata per lo stesso fine, eser do e resistendo alle Reali
10. Nicola Palermo......	Convinto di cospirazion per distruggere e cambia

STAMPERIA
del Fibreno

